



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE
"Michele Maria MILANO"

Via dello Sport, 25 - 89024 POLISTENA (RC)

TEL.: 0966.931047 - FAX: 0966.940790

C.F.: 82000860807 - C.M.: RCTF030008

rctf030008@istruzione.it - RCTF030008@PEC.ISTRUZIONE.IT - www.itispolistena.edu.it

ELETTRONICA ED Elettrotecnica - Grafica e Comunicazione -
INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI - MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA - SISTEMA MODA
CORSO SERALE PER ADULTI: TRIENNIO DI ELETTRONICA ED Elettrotecnica



CIRCOLARE n° 23

Polistena, 14.12.2021

A TUTTO IL PERSONALE

ATTI - ALBO - SITO WEB

Oggetto: **Obbligo vaccinale dal 15 dicembre 2021, proroga dell'esenzione e priorità nell'accesso alla vaccinazione**

Con il D.Lgs. 26 novembre 2021, n. 172, recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali", è stato esteso, **a far data dal 15 dicembre 2021**, l'obbligo di vaccino anti Covid-19 anche a tutto il personale scolastico. **Da tale data, dunque, non sarà più possibile entrare in servizio con il Green Pass da test antigenico rapido o molecolare**, ma solo ed esclusivamente mediante Green Pass attestante l'avvenuta vaccinazione.

A seguito dell'entrata in vigore del suddetto decreto, il Ministero dell'Istruzione ha diffuso la nota di chiarimenti 1889 del 7/12/2021.

✓ **Chi riguarda**

L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende il **ciclo vaccinale primario** (le prime due dosi) e, a far data dal 15 dicembre 2021, la **somministrazione della successiva dose di richiamo**. L'intervallo temporale minimo fra il completamento del ciclo vaccinale primario e quella booster è ora di cinque mesi (150 giorni).

Dal prossimo 15 dicembre 2021 dunque, per svolgere l'attività lavorativa, il Personale scolastico dovrà essere dotato di **Certificazione verde "rafforzata"** (vaccinazione o guarigione). La somministrazione della dose di richiamo potrà essere effettuata non prima di cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario e non oltre il termine di validità della certificazione verde COVID-19, ora pari a nove mesi.

L'obbligo vaccinale riguarda anche il Personale scolastico che svolge **servizio di pre e post scuola**.

✓ **Chi è escluso**

È escluso il Personale scolastico il cui **rapporto di lavoro risulti sospeso**, come nel caso di collocamento fuori ruolo, aspettativa a qualunque titolo, congedo per motivi di salute, per maternità o parentale. Il Personale scolastico in servizio a qualsiasi titolo presso altra amministrazione/ente è soggetto al rispetto degli adempimenti previsti presso questi ultimi. Alla data del rientro in servizio a scuola, detto personale deve aver assolto all'obbligo vaccinale.

L'obbligo al momento non riguarda il **personale esterno**, come chi opera a supporto dell'inclusione scolastica, il personale impiegato in attività di ampliamento dell'offerta formativa, gli addetti alle mense, alle pulizie, ecc. Per questi sarà sufficiente dunque il Green Pass "base" (ottenibile anche con il tampone).

✓ **Soggetti esentati dalla vaccinazione**

In merito ai **soggetti esentati dalla vaccinazione**, il Dirigente Scolastico adibisce detto personale, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio.

La validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, senza necessità di nuovo rilascio di quelle già emesse, è al momento prorogata **sino al 31 dicembre 2021**.

✓ **Verifica dell'obbligo**

Il sottoscritto, Dirigente Scolastico di questa Istituzione Scolastica, dovrà assumere la responsabilità della verifica degli adempimenti di cui sopra.

Nei casi in cui, dalle verifiche effettuate, non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione, gli interessati saranno invitati a produrre, entro giorni 5 dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante, in alternativa:

- a) l'effettuazione della vaccinazione;
- b) il differimento;
- c) l'esenzione;
- d) l'avvenuta richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a 20 giorni dall'invito;
- e) l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

Nel suddetto lasso temporale di cinque giorni, in via del tutto transitoria, il personale che abbia prodotto la citata documentazione **continuerà a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni**, ossia assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della Certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone). Alla scadenza di detto termine di cinque giorni, in ipotesi di mancata presentazione della documentazione, il Dirigente Scolastico attiverà immediatamente la procedura per mancato adempimento.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, gli interessati dovranno trasmettere immediatamente, e comunque non oltre 3 giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione sarà accertata l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne verrà data immediata comunicazione scritta all'interessato.

In tal caso, nell'intervallo intercorrente sino alla somministrazione del vaccino e, dunque, in via transitoria, detto personale continuerà a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone).

✓ **Sospensione dal servizio**

All'atto di accertamento dell'inadempimento seguirà comunicazione scritta del Dirigente Scolastico, cui farà seguito l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

✓ **Sostituzione del personale assente**

Per la **sostituzione** del Personale docente sospeso, il Dirigente Scolastico provvederà all'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui cessa la sospensione. Per la sostituzione di Personale scolastico non docente continueranno ad applicarsi le ordinarie procedure previste dalla normativa vigente.

Poiché l'assolvimento dell'obbligo vaccinale è requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività lavorativa, i **destinatari della proposta di un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato** a scuola dovranno aver previamente adempiuto a tale obbligo.

In assenza di questo adempimento non pare pertanto possibile costituire il rapporto di lavoro.

✓ **Sanzioni amministrative**

L'inadempimento dell'obbligo vaccinale determina l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria già prevista per l'inosservanza dell'obbligo del possesso e del dovere di esibizione della Certificazione verde COVID-19, rideterminata "nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500".

✓ **Validità del Green Pass**

La validità del Green Pass da vaccino attualmente è di 9 mesi.

✓ **Priorità di accesso alla vaccinazione**

Infine, si segnala che, con Circolare n° 53886 del 25.11.2021, il Ministero della Salute raccomanda, a partire dal 1° dicembre 2021, la somministrazione della dose di richiamo (booster), nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, anche ai soggetti a partire dai 18 anni di età.

Sarà inoltre garantita la priorità di accesso alla vaccinazione sia a tutti coloro che non hanno ancora iniziato o completato il ciclo vaccinale primario, sia ai soggetti ancora in attesa della dose addizionale (pazienti trapiantati e gravemente immunocompromessi) e ai più vulnerabili a forme gravi di COVID-19 per età o elevata fragilità, così come a quelli con livello elevato di esposizione all'infezione, che non hanno ancora ricevuto la dose booster, e comunque a tutti i soggetti per i quali è prevista l'obbligatorietà della vaccinazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco Mileto

